

PRIVACY

Telecamere a raggio ristretto nei luoghi pubblici per non violare la privacy



La legge sulla privacy si applica anche agli **impianti installati per proteggere la propria abitazione** se riprendono la via pubblica. Deve essere *bilanciato*, però, **l'interesse alla riservatezza con l'interesse alla tutela dei propri beni e della propria incolumità**. Quindi, sì alla telecamera privata per difendere casa, ma ad alcune condizioni.

Il problema è stato affrontato dalla Corte di giustizia europea in un episodio capitato in Repubblica Ceca, dove una famiglia vittima di vandalismo ha piazzato una telecamera che riprendeva la strada pubblica. Le immagini registrate sono servite a individuare alcuni sospettati, uno dei quali però, si è lamentato della lesione della sua privacy.

La sentenza ha chiarito che, *una sorveglianza che si estende allo spazio pubblico e che, di conseguenza, è diretta al di fuori della sfera privata della persona che tratta i dati, non può essere considerata un'attività esclusivamente personale o domestica*.

Attenzione però, *questo non significa che la videoripresa a tutela delle abitazioni private sia vietata!!*

L'interesse alla privacy deve essere **bilanciato** con l'interesse legittimo del responsabile del trattamento alla protezione dei beni, della salute e della vita propri, nonché della famiglia.

In Italia, nel provvedimento generale si specifica che il codice della privacy non si applica alla videosorveglianza effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, purché i dati **non siano comunicati a terzi**, ovvero diffusi. In queste ipotesi rientrano gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono a entrare in luoghi privati (videocitofoni), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (posti auto e box).

Lo stesso provvedimento dispone, però, che **l'angolo visuale delle riprese debba essere comunque limitato** ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni (cortili, scale, garage comuni...) o ad ambiti che riguardano l'abitazione di altri condomini.

Il rischio è quello di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.